

RISOLUZIONE (UE, EURATOM) 2018/1416 DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 18 aprile 2018****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia di approvvigionamento di Euratom per l'esercizio 2016**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la sua decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia di approvvigionamento di Euratom per l'esercizio 2016,
- visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0102/2018),

- A. considerando che, stando ai suoi stati finanziari, il bilancio definitivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (di seguito «l'Agenzia») per l'esercizio 2016 è rimasto stabile, attestandosi a 125 000 EUR; considerando che 119 000 EUR (il 95,2 %) del bilancio dell'Agenzia provengono dal bilancio dell'Unione e 6 000 EUR (il 4,8 %) da entrate proprie (interessi bancari sul capitale versato);
- B. considerando che la Corte dei conti (la «Corte»), nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia relativi all'esercizio 2016 (la «relazione della Corte»), afferma di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni alla base di tali conti;

Gestione finanziaria e di bilancio

1. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2016 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione degli stanziamenti d'impegno pari al 94,34 %, con un calo del 4,58 % rispetto al 2015; osserva che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato dell'86,12 %, il che rappresenta un aumento del 23,26 % rispetto al 2015;

Politica del personale

2. rileva che l'Agenzia disponeva di 17 dipendenti alla fine del 2016, tutti funzionari della Commissione;

Altre osservazioni

3. prende atto che l'Agenzia, nel 2016, ha trattato 344 transazioni, compresi contratti, emendamenti e notifiche per garantire la sicurezza di approvvigionamento di materiali nucleari;
4. prende atto che, nel maggio 2016, il comitato consultivo dell'Agenzia ha espresso un parere favorevole sul progetto di proposta teso a modificare il regolamento dell'Agenzia⁽¹⁾ onde armonizzarlo con le pratiche di mercato correnti; osserva che, prima di entrare in vigore, la proposta di regolamento dovrà essere approvata dalla Commissione; rileva, tuttavia, che la procedura di approvazione non risultava completata all'inizio del 2017;
5. rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione di discharge, alla sua risoluzione del 18 aprile 2018⁽²⁾ sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

⁽¹⁾ Regolamento dell'Agenzia di approvvigionamento della Comunità europea dell'energia atomica, del 5 maggio 1960, che fissa le modalità relative al raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali (GU 32 dell'11.5.1960, pag. 777).

⁽²⁾ Testi approvati, P8_TA(2018)0133. Cfr. pagina 393 della presente Gazzetta ufficiale.

